



Del n.51/2014/INPR

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

in

Sezione Regionale di Controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di Consiglio 28 marzo 2014

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere (relatore)
Giovanni MOCCI	Consigliere
Nicola DI GIANNATONIO	Consigliere
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, nel testo modificato, da ultimo, con

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 02/07/2008), ai sensi dell'art.3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria 2008);

visto l'articolo 5, comma 2, del menzionato Regolamento, secondo il quale le Sezioni regionali deliberano annualmente i propri programmi di controllo ed il successivo comma 3, il quale dispone che copia dei programmi medesimi sia comunicata ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato il quadro delle attribuzioni spettanti alle Sezioni regionali di controllo, potenziandone il ruolo ed ampliando l'area delle analisi e delle indagini per c.d. obbligatorie;

vista la deliberazione n. 15/SSRRCO/INPR/13 in data 21 novembre 2013, con la quale le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno formulato gli indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2014;

preso atto, in particolare, che le Sezioni Riunite con la citata deliberazione:

- in linea generale collegano la Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2014, alle nuove impegnative regole numeriche di bilancio espresse in indicatori sintetici, che includono vincoli all'evoluzione della spesa (c.d. regola sulla spesa) e vincoli sul debito, anche in considerazione della nuova sorveglianza europea.

- orientano i controlli della Corte sui risultati delle politiche di spesa, tanto a livello centrale che a livello decentrato, per verificare l'effettivo utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti in termini di prodotto o di finalità sociale;

- auspicano per i medesimi *"un'efficacia propulsiva, in grado di stimolare nelle amministrazioni capacità e iniziative per l'individuazione di priorità e scelte progettuali da privilegiare o da abbandonare"*;

- valutano che *"le analisi e le indagini delle Sezioni regionali devono circoscriversi, prioritariamente, all'ambito delle funzioni assegnate per legge, considerando specialmente le innovazioni di maggiore significato"*;

- riconducono quest'ultime a quanto previsto dal decreto legge n. 174/2012 sia in tema di finanza regionale sia in tema di finanza locale;

- evidenziano *l'importanza delle funzioni di controllo assegnate sul comparto degli Enti locali e i nuovi vincoli per il ricorso all'indebitamento per le Regioni e gli Enti locali e dell'esigenza di porre allo studio l'elaborazione di una specifica relazione sullo stato della finanza locale in ambito regionale, nella quale far confluire, da una parte, i risultati di maggior rilievo emersi dal monitoraggio ex lege finanziaria 2006 e, dall'altra, gli esiti delle verifiche e delle analisi richieste dal legislatore sulla regolarità delle gestioni e sui controlli interni, sulle società partecipate e su altri oggetti (consulenze, spese di rappresentanza e altro), secondo la programmazione che ciascuna Sezione regionale provvederà a darsi. Ciò, al fine di razionalizzare l'esercizio dei controlli*

sugli enti, ricomponendo – almeno in parte – la varietà dei compiti attribuiti alle Sezioni nel corso degli anni. La Sezione delle Autonomie dovrà continuare nell’opera di razionalizzazione e di semplificazione dei questionari previsti dalla normativa vigente;

- sottolineano la speciale rilevanza assunta dalle indagini sulla gestione dei fondi comunitari, nel quadro del margine di flessibilità riservato al patto interno e in funzione di obiettivi di crescita e la particolare attenzione che – in proposito – andrà riservata all’impiego dei fondi per la coesione e strutturali da parte delle amministrazioni titolari di programmi operativi, al fine di ottenere un quadro comparato inteso a valutare sia gli obiettivi raggiunti sia le irregolarità riscontrate nei diversi settori di intervento e sia le ragioni del ritardo con il quale i fondi vengono impiegati;

- individuano aspetti di particolare interesse, che meritano attenzione ed esame, nell’utilizzo molto spesso improprio delle società partecipate in ambito regionale e locale;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 1/SEZAUT/2014/INPR adottata nell’adunanza del 16 gennaio 2014, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per il 2014;

vista l’ordinanza n. 9/2014 in data 27 marzo 2014 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha convocato l’odierna adunanza per deliberare il programma di controllo, proprio della Sezione medesima, per l’anno 2014;

udito il relatore, Consigliere Lucilla Valente;

CONSIDERATO

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza delle quali opererà la Sezione in corso d'anno;

che la Sezione delle Autonomie riferisce al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, anche sulla base dell'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi delle disposizioni vigenti (legge n. 266 del 2005);

che sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli enti locali della Regione nonché ulteriori mirati approfondimenti, coinvolgenti problematiche di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono

tenuti a trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi delle disposizioni vigenti e che tale controllo è stato rafforzato dalle nuove disposizioni di cui al decreto legge n. 174/2012 citato (art. 1, co.3) ;

che prosegue l'attività della Sezione, in materia di controllo preventivo di legittimità e che ulteriori controlli di legittimità in via successiva sono stati previsti dal decreto legislativo n. 123/2011;

che l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149/2011 prevede nuove attribuzioni per le Sezioni regionali di controllo in materia di dissesto economico degli enti locali;

che è compito della Sezione il monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche, così come disposto dall'articolo 11-*bis* del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

Il programma delle attività da effettuarsi nell'anno 2014 dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo è articolato come segue:

Art. 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

1.1. Nei confronti della Regione

1) controllo monitoraggio sulla gestione della Regione (art. 3, comma 5 L. 20/1994; art. 7, comma 7 L. 131/2003).

Continua l'attività di monitoraggio sulla gestione della Regione attraverso l'acquisizione di atti inviati ad impulso della medesima o su richiesta della Sezione; in particolare nel settore della finanza regionale e più nello specifico della sanità, monitorati senza soluzione di continuità e con cadenza periodica costante, anche con l'ausilio del sistema informatico regionale, messo a disposizione dalla Regione. Prosegue il monitoraggio anche sulla gestione di cassa. Per questa finalità ai fini di periodici controlli sulla gestione di cassa della Regione continueranno ad essere utilizzate le informazioni del sistema SIOPE.

2) controllo finanziario sul bilancio di previsione per il 2014 della Regione (art. 1, commi 1, 3, 7 D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, art. 1, comma 166 L. 266/2005).

Nel 2014 la Sezione dovrà esaminare sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie il bilancio di previsione per il 2014, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità, dell'osservanza del vincolo in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari.

3) controllo finanziario sul rendiconto per il 2013 (art. 1, commi 1, 3, 7 D.L. 174/2012, convertito da L. 213/2012, art. 1, comma 166 L. 266/2005).

Nel 2014 la Sezione esaminerà sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie il rendiconto per il 2013, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità, dell'osservanza del vincolo in tema di indebitamento, della sostenibilità

dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, nonché effettuare la verifica delle partecipazioni in società controllate, e della coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

4) esame relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni (art. 1, comma 6 D.L. 174/2012, convertito da L. 213/2012).

5) attività inerenti la parifica del rendiconto generale della Regione (art. 1, co. 5 D.L. 174/2012, convertito da L. 213/2012).

Si confermano i criteri già adottati per la parifica del rendiconto dell'esercizio 2012 in merito alle attività propedeutiche alla stessa, informative e amministrative, ai rapporti con l'Amministrazione regionale; al campionamento ed individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare; all'approfondimento di temi specifici annualmente indicati dal Collegio.

In particolare la Sezione conferma l'articolazione della relazione già collaudata in passato, che ha riguardo, in primo luogo, all'analisi finanziaria della gestione regionale, dando conto delle principali norme nazionali e regionali emanate nell'esercizio, e del contesto programmatico nel quale si svolge la gestione, convogliandone i risultati, in particolare, alle tematiche inerenti:

a) in ordine al conto di bilancio:

- **l'osservanza degli equilibri di bilancio;**
- **il rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi per il ricorso all'indebitamento;**
- **la verifica degli andamenti gestionali (in termini di entrate e di spese);**
- **la capacità dell'ente di conseguire risultati coerenti con gli obiettivi definiti nei programmi annuali;**
- **la verifica del rispetto degli obiettivi discendenti dal Patto di stabilità interno;**

b) in ordine al conto del patrimonio:

- **la concordanza delle poste del bilancio d'esercizio con le scritture patrimoniali;**
- **la consistenza delle attività e passività;**
- **il piano delle dismissioni del patrimonio immobiliare;**
- **le partecipazioni societarie.**

Un'attenzione particolare, tuttavia, la Sezione intende riservare anche quest'anno a specifiche tematiche, alcune delle quali già oggetto dei precedenti referti, individuate nelle seguenti:

- **Enti strumentali e Società partecipate;**
- **Personale;**
- **Fondi comunitari.**

L'individuazione del contenuto vero e proprio dell'attività di parifica, ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 1214/1934, sostanzialmente è riassumibile nel "duplice raffronto tra rendiconto e

documentazione di bilancio con le scritture contabili dell'Ente tenute o controllate dalla Corte"; a fronte della impossibilità, in questa fase applicativa, di controllare tutte le operazioni contabili, appostate nelle scritture contabili delle Regione, la procedura, relativa a stime sulla attendibilità ed affidabilità degli aggregati contabili, avverrà, anche sull'esercizio 2013, mediante campionamento statistico, individuando il campione che risponda a requisiti di sufficiente rappresentatività della gestione e adeguatezza a ritenere attendibile la stima di affidabilità di tutto il rendiconto, in conformità al procedimento di cui alle deliberazioni n. 31/INPR/2013 e n. 40/INPR/2013, da esperirsi previa acquisizione dell'elenco dei capitoli del bilancio 2013 dalla Regione.

6) esame dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari della Regione (art. 1, commi 9, 10, 11, 12 D.L. 174/2012, convertito da L. 213/2012). Al fine di rendere più efficiente e tempestiva tale forma di controllo, la Sezione intende anche avvalersi del Sistema Informativo previsto dall'art. 42-ter della legge regionale n. 40/2010, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legge n. 174 del 2012, concordando con le competenti funzioni del Consiglio Regionale la struttura della banca dati e le modalità di accesso diretto, in via telematica, alle registrazioni contabili e ai rendiconti definitivi dei gruppi consiliari.

7) verifiche sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, co. 2 D.L. 174/2012, convertito da L. 213/2012).

1.2. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SSR

1) controllo monitoraggio sulla gestione della sanità nella Regione Abruzzo (art. 3, comma 5 L. 20/1994; art. 7, comma 7 L. 131/2003).

In particolare l'attenzione verte sull'attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi ai quali è assoggettata la Regione e allo svolgimento delle attività propedeutiche alla stesura, da parte del Magistrato incaricato, dell'annuale referto sull'assistenza sanitaria. Prosegue dunque senza soluzioni di continuità la resa di un referto annuale sull'assistenza sanitaria, con riferimento ai dati contabili dell'ultimo esercizio utile (31.12.2012) e agli aspetti gestionali aggiornati alla data di redazione del medesimo.

2) controllo e monitoraggio sulla gestione degli enti del Servizio sanitario regionale, in particolare esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss. L. 266/2005; art. 3, 4 e 7 comma 3 D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012).

Nel 2014 la Sezione esaminerà sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio 2013, degli Enti del SSR, verificando anche il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità, dell'osservanza del vincolo in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, verificando come già ricordato anche la coerenza dei risultati della

Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Nell'ambito di tale verifica la Sezione si riserva eventuale pronuncia di accertamento qualora rilevi comportamenti contrari alla sana gestione (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto interno) e conseguente valutazione dei provvedimenti adottati dall'ente atti a rimuovere nei termini di legge le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

3) accertamento dei risultati definitivi degli enti del Servizio sanitario regionale compresa la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del loro inserimento nei documenti regionali (art. 3, comma 4 D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012).

1.3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

1) Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 3, co. 1, lett. e) - nuovo articolo 148 TUEL).

La Sezione regionale, a seguito dell'adozione da parte della Sezione delle Autonomie di apposite linee guida, esaminerà e valuterà, con cadenza semestrale e limitatamente ai sopraindicati enti, il referto inviato dal rappresentante legale dell'ente.

Tale tipologia di controllo riguarderà un totale di 21 enti, di cui 17 comuni e 4 province.

2) controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci preventivi e sui rendiconti di gestione degli Enti locali (art. 3, comma 4, L. 20/1994; art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005; commi 1 e 2, art. 148-bis del Tuel sostituito dall' art. 3 del D.L. 174/2012).

Si tratta di un'attività di controllo già svolta dalla Sezione sulla base della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 166, legge n. 266/2005. La novità più importante introdotta dal decreto legge n. 174/2012 è rappresentata dall'obbligo da parte della Sezione di valutare le misure correttive adottate dall'ente entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

Nel corso del 2014 la Sezione, oltre ad ultimare le attività di verifica sui rendiconti 2012, dovrà svolgere il controllo sui rendiconti 2013 e sui bilanci di previsione 2014.

Nell'ambito di tale verifica la Sezione si riserva eventuale pronuncia di accertamento qualora rilevi comportamenti contrari alla sana gestione (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto interno) e conseguente valutazione dei provvedimenti adottati dall'ente atti a rimuovere nei termini di legge le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

3) verifiche sulla sana gestione finanziaria degli enti locali (art. 7, comma 7, L. 131/2003).

Da effettuarsi secondo i criteri di priorità che saranno più avanti esposti al paragrafo 4.5.

4) esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario, (art. 243-bis e art. 243-quater, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r) D.L. 174/2012) e della relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali in dissesto finanziario.

Si tratta di un'attività che la Sezione viene chiamata a svolgere quando i consigli comunali degli enti locali della Regione Abruzzo, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario, deliberano di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL. La Sezione ricorrendo la fattispecie effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

5) Verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica per gli enti territoriali (art. 6, comma 3, D.L. 174/2012).

Per lo svolgimento di tale attività di controllo la Sezione delle Autonomie dovrà definire le metodologie necessarie comuni alle Sezioni regionali di controllo al fine poi di poter riferire al Parlamento.

Art. 2

**ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA
SEZIONE**

2.1 controllo preventivo di legittimità sugli atti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3 e ss. modifiche;

2.2 controllo successivo di legittimità ai sensi del decreto legislativo n. 123/2011;

2.3 controllo di regolarità contabile, validazioni delle contabilità di tesoreria, dei DAR e dei modelli 27C/G dei funzionari delegati al sistema integrato Ragioneria-Corte dei conti;

2.4 funzione consultiva, ai sensi dell'articolo 7 comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

2.5 riscontro dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e delle spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011;

2.6 controllo sulle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni amministrative ai sensi della legge n. 96/2012.

L'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2.7 esame delle relazioni di fine mandato dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 1-*bis* del decreto legge n. 174/2012. Tale esame nel 2014 riguarderà i 99 comuni che andranno a elezioni il 25-26 maggio 2014.

Art 3

ALTRE ATTIVITA' DI CONTROLLO INDIVIDUATE PER L'ANNO 2014

DALLA SEZIONE

Proseguiranno le iniziative "facoltative" già in corso, non ancora giunte a conclusione, valutando altresì l'inserimento, previa analisi di fattibilità, di indagini ulteriori. In particolare:

1) proseguirà - tenendo conto della rilevanza delle spese e dell'interesse pubblico ad un adeguato controllo in merito alle contabilità speciali legate alla ricostruzione - l'attività di controllo sul concreto impiego delle risorse dirette ad alimentare la contabilità speciale n. 5340, refluita nelle due nuove contabilità speciali n. 5730 e 5731 intestate all'Ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila e all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, accese presso la Tesoreria Provinciale de L'Aquila. Suddetto controllo consentirà di verificare l'effettivo rispetto delle procedure di spesa non sottoposte, per ragioni di importo, al controllo preventivo di legittimità nonché l'economicità, efficacia ed efficienza della gestione di tali risorse;

2) sarà avviata un'indagine in merito alla contabilità speciale n. 5430 accesa presso la Tesoreria provinciale de L'Aquila, intestata al Provveditore alle OO.PP. quale soggetto attuatore degli interventi su edifici pubblici;

3) sarà infine avviata un'indagine specifica sulla gestione dei fondi comunitari in particolare sull'impiego dei fondi per la coesione e strutturali da parte della Regione Abruzzo titolare di programmi operativi.

ART. 4

NOTE METODOLOGICHE E PROCEDIMENTALI

4.1 le linee metodologiche e procedurali alle quali si atterrà la Sezione nell'attuazione del suo piano di lavoro restano, sostanzialmente, quelle seguite nell'attività pregressa;

4.2 si conferma per il 2014 il criterio della **preventiva ripartizione delle competenze** sugli enti territoriali **tra i Magistrati** componenti la Sezione, in modo che a ciascuno risulti assegnato un gruppo di Enti nominativamente individuati;

4.3 il **principio del contraddittorio** è un cardine irrinunciabile dell'attività di controllo-verifica. Coerentemente con il disposto dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 20/94 (*"Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni"*), il contraddittorio con l'Amministrazione, dopo il momento essenzialmente cartolare (di solito corrispondente alla fase istruttoria, svolta dal Magistrato competente in base alla distribuzione interna del lavoro operata dal Presidente della Sezione con proprio decreto) troverà piena espressione nel confronto tra i rappresentanti degli Enti ed il Collegio in adunanza pubblica;

Eventuali deroghe si potranno avere in considerazione sia della necessità di intervenire tempestivamente (ad esempio, nel caso di segnalazioni da fornire ai Consigli in esito all'esame delle relazioni sui bilanci di previsione, per consentire eventuali interventi correttivi in tempo utile) sia per operare in modo esteso e diffuso, quando motivi pratici di organizzazione e di tempistica non consentano il proficuo utilizzo dello strumento dell'adunanza pubblica.

L'Amministrazione potrà produrre eventuali informazioni non coincidenti con quelle trasmesse, salvi, sempre, ulteriori approfondimenti, da effettuarsi in sede di verifica della sana gestione finanziaria. A tal proposito è bene rammentare che la particolarità del controllo sulla gestione, nelle varie forme in cui può estrinsecarsi, consente sempre di riesaminare le questioni già affrontate, sulla scorta di nuovi e più puntuali elementi di giudizio, non essendo mai vincolate le deliberazioni della Corte in quest'ambito da definitività ed immodificabilità del giudizio;

4.4 altro **principio**, cui la Sezione si attiene nell'esercizio delle proprie funzioni, è quello **della collegialità**. Gli affari trattati, d'ufficio o ad impulso dell'Amministrazione, sono affidati al Magistrato competente - in base alla predeterminata distribuzione degli incarichi - che cura la fase istruttoria, mentre la definizione della questione resta di competenza della Sezione in sede collegiale. Nel caso del monitoraggio continuo della gestione di cassa, peraltro, considerato che tutti gli enti debbono essere sottoposti ciclicamente a verifica, e per non appesantire il lavoro ordinario, già gravato da numerose incombenze, il Magistrato può chiedere chiarimenti in merito alle situazioni riscontrate, senza

necessariamente portare l'esito dell'istruttoria al vaglio collegiale: a meno che non ritenga di avviare una verifica ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003, e salva, comunque, la periodica informativa al Presidente del Collegio sui risultati del monitoraggio;

4.5 per quanto riguarda le specifiche linee operative, le **verifiche della sana gestione finanziaria ex articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003** procederanno in primo luogo in base alle criticità che emergeranno dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005 e dal monitoraggio sull'aggiornamento trimestrale dei dati di cassa, con particolare attenzione nei confronti degli Enti che ancora non hanno ricevuto un referto.

Tale attività di verifica viene effettuata sulla base dei dati ricavati dalla banca dati a disposizione della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti (CONOSCO), dei dati di cassa ricavati dal SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), dei dati estrapolati dalle relazioni dell'Organo di revisione, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dei dati relativi alle partecipazioni degli Enti in società (SIQUEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali);

4.6 in ordine all'esame delle **relazioni degli organi di revisione di comuni e province ex articolo 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005**, si conferma quanto già stabilito nei precedenti documenti programmatici. Alla fase istruttoria curata dal singolo Magistrato seguirà sempre la fase collegiale, sia nel caso si debba deliberare con specifica

pronuncia su riscontrati comportamenti contrari alla sana gestione finanziaria, o sul mancato rispetto delle regole sul patto di stabilità interno, sia che si deliberi di acquisire al fascicolo dell'Ente interessato la relazione dell'Organo di revisione, non essendo venute in rilievo – *prima facie* – irregolarità rilevanti; con riserva, comunque, di ogni ulteriore esame, approfondimento e valutazione, in sede delle verifiche che possono essere svolte sulla gestione finanziaria dell'Amministrazione. Al riguardo va precisato che, anche in caso di acquisizione agli atti, l'esame sarà definito con una deliberazione da inviarsi al Consiglio comunale o provinciale. E ciò, considerato che è certamente utile segnalare al destinatario altre criticità e anomalie rilevate, ovvero l'opportunità di tenere sotto controllo ambiti gestionali di particolare delicatezza, in stretta aderenza al carattere collaborativo del controllo. La deliberazione, inoltre, potrà avere carattere interlocutorio, preludendo all'apertura della verifica della sana gestione ex articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003, come già accennato sopra al paragrafo 4.5;

4.7 quanto all'attività correlata alla materia della **sanità pubblica** - in cui confluiscono, come sopra detto, sia l'esame delle relazioni inviate ex comma 170 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, sia l'obbligatoria verifica svolta sul settore -, la Sezione ha inteso avvalersi delle notizie rinvenibili nelle relazioni dei Collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali, in sede di referto unitario al Consiglio regionale. Del resto, la Sezione, sin dal 2001 ha sperimentato l'analisi dei bilanci delle Aziende e la comparazione dei medesimi, con la riconduzione ad una sorta di consolidamento attraverso la lettura congiunta dei dati in serie

storica. Tutto ciò ha portato all'elaborazione di un unico referto, contenente valutazioni sull'intero sistema sanitario, diretto al Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'Amministrazione.

Per l'anno 2014 sarà valutata la possibilità di procedere nella predetta materia in maniera anche frazionata e parziale, con referti sintetici su singole Aziende sanitarie, fermo restando che tutta l'attività di verifica potrà confluire in un referto complessivo da presentare al Consiglio regionale.

In conclusione, l'esito dell'esame delle segnalazioni dei Collegi sindacali resterà quello, o di una pronuncia in caso di grave irregolarità segnalata o risultante dalle medesime che potrà aprire il procedimento di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto legge n. 174 citato, o quello di una pronuncia di acquisizione agli atti, con utilizzo in sede di referto sulla singola Azienda, o di referto complessivo su tutto il Sistema sanitario regionale.

DELIBERA

è approvato l'allegato documento concernente il "*Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2014*", ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni.

ORDINA

- che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia inviata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Abruzzo, ai Presidenti dei Consigli

comunali e ai Sindaci ed, infine, ai Presidenti dei Consigli provinciali e delle Giunte delle Province della Regione Abruzzo;

- che la deliberazione medesima sia comunicata al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato a L'Aquila, nell'adunanza del 28 marzo 2014.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Lucilla VALENTE

F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 7 Aprile 2014

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Lorella GIAMMARIA